



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
"SERVIZIO ASSISTENZA ALLA VIABILITA' DEL PORTO DI BARI"**

INDICE:

- Art. 1** – Amministrazione aggiudicatrice
- Art. 2** – Oggetto dell'appalto
- Art. 3** – Durata dell'appalto e stipula del contratto
- Art. 4** – Importo dell'appalto
- Art. 5** – Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione
- Art. 6** – Attrezzature, dotazioni, locali e mezzi d'opera funzionali all'espletamento del servizio
- Art. 7** – Obblighi dell'Appaltatore ed osservanza delle condizioni di lavoro
- Art. 8** – Personale dell'Appaltatore e Responsabile Operativo
- Art. 9** – Scioperi
- Art. 10** – Sorveglianza sull'esecuzione del Servizio (D.E.C.)
- Art. 11** – Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 12** – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia dell'appalto – cessione del contratto
- Art. 13** – Cessione dei crediti
- Art. 14** – Responsabilità
- Art. 15** – Cauzione definitiva e copertura assicurativa
- Art. 16** – Liquidazione dei corrispettivi e verifica di conformità
- Art. 17** – Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010
- Art. 18** – Stipula del contratto e relative spese
- Art. 19** – Subappalto
- Art. 20** – Cause di decadenza, risoluzione e/o recesso dal contratto
- Art. 21** – Penalità
- Art. 22** – Clausola risolutiva espressa
- Art. 23** – Definizione delle controversie
- Art. 24** – Trattamento dei dati personali
- Art. 25** – Normativa applicabile e disposizioni di rinvio

Articolo 1

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (nel seguito "Stazione Appaltante" o "AdSP MAM"), con sede legale in p.le C. Colombo, 1 - 70122 Bari – Italia

Responsabile del Procedimento: Michele Saracino

Punto di contatto: Vito Martiradonna

tel +39 0805788511 e-mail: protocollo@pec.adspmam.it

Profilo del committente: <https://adspmam.etrasparenza.it/> – www.adspmam.it

Articolo 2

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione del "servizio di assistenza alla viabilità del porto di Bari", (di seguito, per sintesi e comodità, "servizio viabilità", consistente nelle seguenti attività:

- **indirizzamento e regolazione dei flussi di traffico veicolare nell'ambito del porto di Bari;**
- **presidio operativo dei piazzali di sosta/parcheggio;**
- **controllo, motorizzato e non, del traffico veicolare portuale;**
- **posizionamento e rimozione di tutti i dispositivi per l'indirizzamento del flusso veicolare (transenne, coni di delimitazione, segnalamenti diversi etc.).**

L'esecuzione del servizio viabilità dovrà avvenire secondo le indicazioni riportate nel presente Capitolato descrittivo e prestazionale (di seguito C.S.A.) e nei "Prospetti di avviamento" ("all_1Bari").

Il "servizio viabilità" dovrà essere assicurato tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, negli orari e con il personale indicato nei prospetti allegati (all_1Bari).

Il servizio sarà effettuato in tutti gli ambiti di fruizione comune all'interno dell'area demaniale marittima del porto di Bari (ved. All_2 Planimetria non esaustiva per lavori in corso area di Marisabella). Per far fronte a casi di emergenza (es. blocco della viabilità intraportuale) ovvero ad esigenze operative, l'AdSP MAM potrà definire percorsi alternativi che implicino l'indirizzamento del flusso veicolare portuale lungo la viabilità urbana e potrà impiegare il personale avviato anche in postazioni diverse da quelle indicate nell' Allegato 1 Prospetto di Avviamento.

Il servizio prevede l'impiego di unità motorizzate (auto e ciclomotori), come meglio dettagliato nell'allegato 1 e nel successivo punto 6.

Il servizio in appalto potrà essere svolto anche presso gli altri porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'AdSP MAM (Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli). Tali eventuali prestazioni per un totale di 20mila hh/uomo annue, saranno oggetto di specifica richiesta con adeguato preavviso e dovranno essere eseguite alla stessa tariffa oraria di aggiudicazione. Per tali prestazioni, che dovranno essere eseguite nel puntuale rispetto delle condizioni e delle modalità previste dal documento, potranno essere utilizzati lavoratori non inclusi nell'elenco di cui all'Allegato 4 elenco personale.

2.1 Figure Operative dell'Appaltatore

Per quanto riguarda il servizio reso e il relativo flusso informativo, si descrivono di seguito le figure-funzioni che identificano le attività dell'Appaltatore dei servizi:

- a) **Responsabile Operativo (RO):** assicura l'interfaccia con l'AdSP MAM e svolge il ruolo di coordinatore per la esecuzione/realizzazione delle prestazioni; tali funzioni si esplicano nelle seguenti attività:
- recepimento degli ordini/disposizioni e relativa esecuzione di interventi di ogni tipo;
 - recepimento degli ordini ed effettuazione di sopralluoghi;
 - recepimento delle richieste di informazioni e fornitura delle stesse;
 - la redazione di proposte di interventi atti a risolvere problematiche operative e/o funzionali;
 - coordinamento di tutto il personale addetto al servizio.

Il RO è altresì responsabile della corretta esecuzione del servizio anche sotto il profilo del comportamento e della professionalità del personale addetto.

Il Responsabile Operativo, inteso quale Rappresentante Tecnico dell'Appaltatore, dovrà avere piena conoscenza della documentazione dell'appalto e dovrà essere munito dei poteri necessari per l'esecuzione delle proprie competenze. L'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità h24 in tutti i giorni dell'anno di un Rappresentante Tecnico.

- b) Addetto alla Viabilità (AV) e Addetto motorizzato alla Viabilità (AmV): sono incaricati dell'esecuzione delle attività proprie della postazione (es. Rotatoria Capitaneria) ovvero dell'ambito portuale (es. Molo San Vito) presso il quale espleta il servizio; l'AmV è dotato di auto o di ciclomotore.

2.2 Rappresentanza dell'Appaltatore

L'Appaltatore (sia singolo che in RTI o Consorzio) dovrà conferire mandato con rappresentanza, ai sensi del codice civile, a un'unica persona che avrà la delega di rapportarsi, con poteri di firma, con l'AdSP MAM per tutte le questioni relative all'appalto.

Il mandato dovrà essere conferito con atto pubblico ed essere depositato presso l'AdSP MAM.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'incaricato avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore stesso nei confronti dell'AdSP MAM; pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

E' facoltà dell'AdSP MAM chiedere la sostituzione del suo Rappresentante sulla base di congrua ed idonea motivazione.

L'Appaltatore dovrà indicare il luogo dove l'AdSP MAM indirizzerà, in ogni tempo, gli ordini e notificheranno gli atti o qualsivoglia comunicazione.

E' fatto obbligo all'Appaltatore, ogni qualvolta lo ritenga necessario l'AdSP MAM, recarsi, in persona del Rappresentante, presso gli uffici della Stazione Appaltante, nell'orario stabilito, per ricevere disposizioni e comunicazioni relative all'appalto.

In ogni caso l'Appaltatore ovvero il suo Rappresentante dovrà essere sempre reperibile almeno telefonicamente durante gli orari di lavoro.

Articolo 3

DURATA DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'appalto oggetto del presente C.S.A. avrà la **durata di anni 5 (cinque)** decorrenti dalla stipula del contratto ovvero dalla data di affidamento effettivo del servizio.

Qualora alla scadenza del contratto, non si sia pervenuti all'aggiudicazione della nuova gara, l'Appaltatore sarà tenuto, nelle more dell'espletamento della nuova procedura e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'Ente appaltante, sino alla consegna del servizio, al nuovo aggiudicatario. Della proroga tecnica verrà data comunicazione all'affidatario con congruo anticipo.

L'appalto si intenderà comunque risolto di diritto alla scadenza, senza necessità di disdetta.

Ai sensi dell'art. 32 co. 9 del D.Lgs n. 50/2016, il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario non addivenga, per qualsiasi motivo, alla sottoscrizione del contratto o all'avvio del servizio, le somme da lui versate quale cauzione provvisoria saranno incamerate dall'AdSP MAM, la quale, senza necessità di alcun atto di messa in mora, resta immediatamente libera di procedere ad una nuova aggiudicazione a tutto danno, rischio e spese dell'aggiudicatario inadempiente.

Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

La Ditta aggiudicatrice dovrà produrre alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio e comunque non oltre 10 gg. da tale data, tutta la documentazione e le denunce previste dall'art.9 del D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55:

- denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- nomina di un direttore tecnico, quale responsabile del rispetto del citato piano di sicurezza;
- copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Inoltre, ai sensi dell'art.3, co. 7 della legge 136/2010, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al co.1 del citato articolo entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Articolo 4

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto complessivo del contratto relativo alla durata certa (cinque anni): **€ 9.948.561,75 (euro novemilionovecentoquarantottomila561/75).**

I suddetti importi devono intendersi al netto dell'IVA, non imponibile ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, e al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a **€ 3.350,00 (euro tremilatrecentocinquanta/00) annui**, come si evince dal DUVRI allegato (All. 5) al presente C.S.A., per farne parte integrante.

Il costo della manodopera ex art. 23 comma 16 del codice, incluso nell'importo complessivo dell'appalto ha un'incidenza, sul totale dell'appalto, del 96,00%.

I valori dei servizi sopra indicati sono stati calcolati moltiplicando le ore annue stimate di servizio per la tariffa oraria a base di gara stabilita in **€ 22,15 (euro ventidue/15)**

Tale tariffa a base di gara è stata calcolata considerando:

- ✓ il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente ponderato in base all'inquadramento dei lavoratori attualmente impiegati nei servizi in parola nonché delle Tabelle di analisi del costo del lavoro approvate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21/03/2016;
- ✓ i costi generali dell'appalto;
- ✓ l'utile di impresa

Ne consegue che il valore dell'appalto per tutta la durata dello stesso (incluso il periodo di mesi 6 di eventuale proroga) risulta pari **€ 10.943.417,93 (Euro diecimilioninovecentoquarantatremila417/93) oltre ad € 18.425,00 (Euro diciottomilaquattrocentoventicinque/00)** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivi per la durata dell'appalto.

La tariffa oraria di gara deve intendersi **omnicomprensiva** di tutti gli oneri sostenuti dall'Appaltatore per la perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Si ribadisce che l'appalto del servizio è da intendersi affidato "a misura" ed il predetto importo, potrà quindi subire incrementi o diminuzioni sulla scorta delle concrete esigenze legate all'operatività del porto. Non è ammessa la revisione della tariffa. Tuttavia, considerando la durata del contratto, fatte salve le previsioni di cui all'art. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016, l'Appaltatore potrà, con richiesta motivata, fare istanza alla Stazione Appaltante affinché acconsenta ad una revisione delle tariffe, qualora l'aumento richiesto superi il 10% della tariffa aggiudicata al netto del ribasso offerto. Si precisa che tale istanza di revisione potrà essere presentata all'AdSP MAM solo in caso di intervenuta variazione (superiore al 10%) delle tariffe previste dal CCNL vigente o per comprovati motivi di eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. La procedura, che non potrà essere comunque attivata prima che siano decorsi 3 anni dalla sottoscrizione del contratto d'appalto, dovrà essere preceduta da apposita istruttoria del RUP coadiuvato dai Dirigenti dei Dipartimenti interessati dell'AdSP MAM.

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revisionare le tariffe, anche in diminuzione rispetto a quelle contrattualizzate, purché tale diminuzione, comprovata e motivata, sia superiore al 10% della tariffa aggiudicata.

Articolo 5

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara per l'affidamento del servizio di assistenza alla viabilità del porto di Bari si svolgerà attraverso una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett.a), del Codice dei Contratti pubblici, secondo i criteri di attribuzione dei punteggi previsti dal Disciplinare di Gara e dalla documentazione di gara.

Si rinvia al Disciplinare e alla documentazione di gara per le informazioni dettagliate in merito all'attribuzione e all'articolazione del punteggio relativo all'offerta tecnica ed all'offerta economica, nonché per la descrizione puntuale degli elementi di valutazione e dei sub-criteri di attribuzione dei suddetti punteggi. Il Disciplinare di gara dettaglierà, inoltre, le modalità di predisposizione e di presentazione delle offerte da parte dei concorrenti.

Articolo 6

ATTREZZATURE, DOTAZIONI, LOCALI E MEZZI D'OPERA FUNZIONALI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le attrezzature, i mezzi e gli strumenti in genere necessari per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

Il personale impiegato nel servizio dovrà disporre della seguente dotazione minimale:

Responsabile Operativo:

- divisa/uniforme
- tesserino di riconoscimento
- telefono cellulare
- radio ricetrasmittente
- autovettura

Addetto motorizzato alla Viabilità:

- divisa/uniforme
- tesserino di riconoscimento
- radio ricetrasmittente
- ciclomotore
- casco di tipo approvato

Addetto alla Viabilità:

- divisa/uniforme
- tesserino di riconoscimento
- radio ricetrasmittente

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento oggetto del presente appalto, all'Appaltatore:

- saranno consegnati, nelle condizioni in cui si trovano e in comodato d'uso gratuito per tutta la durata dell'appalto (al netto dei consumi idrici ed elettrici), con obbligo della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, dei locali e degli ambienti utilizzati in esclusiva per il servizio (ivi inclusa la pulizia tramite ditta specializzata, i seguenti locali:
 - Porto di Bari Marisabella n. 1 prefabbricato di mq 4,00 circa (rif. A – Planimetria All.3);
 - Rotatoria Capitaneria n.1 prefabbricato mq. 4,94 (rif. B - Planimetria All.3);
 - spazi diversi per l'installazione di strutture (es. gazebo) finalizzate al miglioramento delle condizioni lavorative;
- potrà essere concesso, previa formale istanza di parte e mediante rilascio di apposita licenza demaniale marittima avente la medesima durata dell'affidamento stesso, l'utilizzo dei seguenti locali e/o spazi:
 - Stazione Marittima San Vito (n. 1 locale di mq 22,00 circa, sito nei pressi dell'entrata principale della stazione marittima passeggeri. L'esatta ubicazione risulta individuata nella planimetria allegata al presente capitolato (rif. C – Planimetria All.3);
La predetta licenza di concessione demaniale sarà rilasciata a fronte del pagamento del canone annuo complessivo forfettizzato di **€ 6.000,00 (Euro seimila/00)**, soggetto a decorrere dal 2024, all'aggiornamento **ISTAT** (ex art-04 della legge 494/93) e delle imposte di legge, stabilito in base al "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale" approvato con Ordinanza del Presidente dell'AdSP MAM n. 23/2022 al netto dei consumi idrici ed elettrici;

L'Appaltatore è responsabile della perfetta manutenzione, pulizia e gestione dei locali e/o delle strutture anche ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro in qualità di datore di lavoro.

La Stazione Appaltante deve intendersi malleata da qualsivoglia responsabilità per danni occorsi a persone e/o cose in conseguenza della esecuzione dei servizi nonché della utilizzazione dei predetti locali e/o strutture.

La Ditta appaltatrice dovrà disporre in ambito portuale delle ulteriori seguenti dotazioni minimali:

Porto di Bari

- a) nr. 200 transenne dimensioni H 110 cm, L 250 cm, Ø 38 mm, personalizzate con la scritta "Porto di Bari – Servizio Viabilità";
- b) nr. 200 coni zavorrati bianco/rossi h minima 45 cm;
- c) nr. 30 luci di cantiere a diodi, con funzionalità intermittenza e crepuscolare;
- d) nr. 50 paletti retroriflettenti bianco/rossi h minima 1 mt, con base zavorrata min. 6 kg.;
- e) dotazione di nastro bianco/rosso 500 mt;
- f) nr. 1 veicolo uso promiscuo, idoneo anche alla movimentazione delle transenne;
- g) nr. 3 ciclomotori per AV motorizzati.

Tale dotazione dovrà risultare sempre funzionante e nelle consistenze stabilite.

Le suddette dotazioni minimali dovranno sempre funzionanti e nelle consistenze stabilite.

Sono a carico della ditta Appaltatrice e devono intendersi compensate nell'importo dell'appalto, tutte le spese per i macchinari, gli attrezzi, gli utensili, i materiali di consumo, gli indumenti di lavoro degli addetti e, in generale, tutto ciò che è necessario alla puntuale esecuzione dei servizi appaltati.

Tutti i mezzi dell'Appaltatore dovranno essere sempre in perfetta efficienza, decorosi e conformi alle disposizioni di legge vigenti.

L'Appaltatore dovrà utilizzare, nell'espletamento del servizio, macchine e attrezzature nella sua disponibilità delle quali, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso delle aree, inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia delle macchine e delle attrezzature tecniche, pertanto la Stazione Appaltante deve intendersi totalmente malleata da qualsiasi responsabilità per danni o furti delle/alle macchine e delle/alle attrezzature.

A tutte le attrezzature e macchine, utilizzate dall'Appaltatore per il servizio, dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, essendo obbligato ad assicurare comunque il servizio, è tenuto a sostituire tempestivamente i mezzi in avaria o fuori uso, al fine di evitare qualsiasi interruzione del regolare espletamento del servizio stesso.

Le suddette dotazioni minimali potranno essere utilizzate, qualora non impiegate nel porto di Bari, anche per le eventuali prestazioni in altri porti. In caso di insufficienza le stesse per le lettere da a) a d) dovranno essere integrate, a cura e spese dell'appaltatore nella percentuale del 10%.

Articolo 7

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE ED OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'Appaltatore dovrà rispettare le norme riportate nel presente Capitolato, le leggi e i regolamenti vigenti nel periodo della effettiva esecuzione del servizio, attenendosi inoltre alle disposizioni riguardanti la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori e di terzi.

L'Appaltatore dovrà evitare danneggiamenti ad opere e non procurare interruzioni all'esercizio delle attività portuali; l'Appaltatore resta comunque unico responsabile dell'effettuazione del servizio nel suo

complesso e di conseguenza risponderà degli inconvenienti che dovessero verificarsi a causa di negligenza o della cattiva esecuzione del servizio stesso.

L'Appaltatore ha l'obbligo di far osservare al proprio Personale le seguenti e non esaustive indicazioni e prescrizioni di carattere generale:

- mantenere sui luoghi di lavoro una severa disciplina, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite; resta salva la facoltà da parte dell'Autorità di Sistema Portuale di chiedere l'allontanamento di quegli addetti che, per validi motivi, fossero ritenuti inadeguati/non idonei (es. sotto il profilo professionale e/o comportamentale): costoro dovranno essere sostituiti prima del turno di servizio utile successivo;
- il comportamento degli addetti e i rapporti con l'utenza e gli operatori siano improntati alla massima educazione e rispetto;
- il vestiario degli addetti sia sempre decoroso e adatto ai luoghi e al servizio prestato;
- tutto il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'appaltatore e portato in maniera visibile e, ove richiesto da specifiche norme (es. security portuale), da documenti abilitativi e/o autorizzativi;
- le spese per il regolare funzionamento dei mezzi, autoveicoli e degli apparati, attrezzature e strumenti per l'esecuzione del servizio (manutenzione, rifornimenti, materiali di consumo, abbonamenti telefonici, etc.);
- avere cura del proprio vestiario in modo che risulti sempre decoroso e adeguato ai luoghi e al servizio prestato;
- far osservare, anche da eventuali collaboratori esterni e dai fornitori, tutte le prescrizioni, verbali e scritte, impartite dall'Autorità di Sistema Portuale;
- esporre sempre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento;
- esibire a richiesta dei soggetti istituzionali competenti, ove previsto da specifiche norme (es. security portuale), i documenti abilitativi e/o autorizzativi.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo.

L'Appaltatore assumerà in proprio ogni rischio di danno a persone, siano essi dipendenti o terzi nell'area oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro stabilite dalle vigenti normative.

Nel caso di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore delle incombenze sopra accennate, ferma restando la responsabilità civile e penale dello stesso ai sensi di legge, rimarrà facoltà del committente di adottare, a suo insindacabile giudizio, i provvedimenti che riterrà più opportuni inclusa la risoluzione del contratto, rimanendo ogni onere a carico dell'Appaltatore.

Tutto il personale adibito ai servizi in appalto lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore.

L'Autorità di Sistema Portuale resta totalmente estranea ad ogni rapporto tra l'Appaltatore e il proprio personale.

L'Appaltatore si impegna a gestire in modo diretto ed autonomo il personale addetto al servizio operativo, occupandosi in via esclusiva della gestione di tutti gli aspetti organizzativi legati all'espletamento delle attività oggetto della gara; in particolare l'appaltatore è tenuto:

- alla copertura del servizio, assicurando, nel caso, la sostituzione del personale assente per ferie o per altre tipologie di assenze programmate o comunque prevedibili;
- alla copertura del servizio, assicurando la sostituzione del personale addetto assente per malattia o altre cause non prevedibili, entro trenta minuti dall'inizio del servizio previsto;

- all'impiego per l'esecuzione dei servizi in appalto, di personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alle esigenze di ogni specifica prestazione, compresa la conoscenza del funzionamento degli strumenti e dei mezzi;
- all'immediato allontanamento dal porto di Bari ed alla tempestiva sostituzione del personale che non risultasse di gradimento dell'Autorità di Sistema Portuale in ragione di comportamento irrispettoso e/o sconveniente e/o inadeguato agli standard qualitativi e/o in violazione di norme e/o regolamenti; l'eventuale reinserimento di tale personale dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità di Sistema Portuale;
- alla fornitura, a proprie cura e spese, della divisa di lavoro; l'Autorità di Sistema Portuale può chiederne la sostituzione qualora non presenti caratteristiche di decoro; l'Autorità di Sistema Portuale non è tenuta a mettere a disposizione del personale del Concessionario locali spogliatoio;
- alla fornitura, a proprie cura e spese, del tesserino di riconoscimento che dovrà contenere i dati del dipendente e della società concessionaria nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali e di sicurezza sui luoghi di lavoro (fatte salve le disposizioni normative in materia di security portuale).

L'Appaltatore si impegna a malleverare l'Autorità di Sistema Portuale da qualsiasi responsabilità possa derivare dal comportamento o dall'attività del proprio personale. Non costituisce motivi di giustificazione per l'appaltatore la mancata comunicazione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale dell'esistenza di specifici obblighi di legge.

L'Appaltatore è responsabile per qualsiasi danno arrecato, anche per colpa del proprio personale, durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti, a persone, cose e animali.

Articolo 8

PERSONALE DELL'APPALTATORE E RESPONSABILE OPERATIVO

8.1 Il Personale impiegato per lo svolgimento dei servizi dovrà essere retribuito ed assicurato nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Inoltre, tenuto conto che le modalità di erogazione e la tipologia dei servizi oggetto dell'appalto risultano sostanzialmente analoghe a quelle dell'appalto cessante, al fine di:

- promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando l'armonizzazione con l'organizzazione dell'Operatore economico subentrante,
- salvaguardare il know-how acquisito dal Personale dell'Appaltatore uscente;
- garantire il mantenimento dei livelli retributivi;

l'aggiudicatario dell'appalto -nell'ambito di quanto dichiarato in sede di gara (offerta tecnica)- è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico i Lavoratori dipendenti (all. 4) già operanti nel porto di Bari, alle dipendenze dell'Operatore uscente, secondo quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs 50/2016 e garantendo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, lett. h) della legge n.78/2022, l'applicazione contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali.

La prosecuzione dell'attività presso il nuovo datore di lavoro non è automatica ma richiede il consenso del lavoratore.

L'Appaltatore prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante la seguente documentazione relativa a tutto il Personale che impiegherà nel servizio:

- a) elenco nominativo del personale dipendente applicato all'appalto, corredato per ogni singolo lavoratore dell'indicazione del luogo e data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali;
- b) copia dell'estratto del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) riguardante il personale suddetto;
- c) documentazione attestante la verifica del c.d. background check in materia di maritime security. Quallsivoglia variazione dovrà essere immediatamente comunicata alla Stazione Appaltante.

A tale riguardo ed ai fini della formulazione dell'offerta, si riporta in allegato (all. 4) il prospetto relativo all'inquadramento del personale in forza all'impresa attualmente affidataria del servizio.

Per completezza d'informazione nel prospetto è riportata anche una tabella nella quale sono indicate n.3 unità che hanno promosso impugnative giudiziali di licenziamento allo stato pendenti.

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato del lavoro ed ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell'Appaltatore vengano osservate le prescrizioni suddette.

L'impresa appaltatrice si impegna a manlevare la AdSP MAM da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti dell'Ente da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 c.c. così come si obbliga a manlevare la stessa Autorità da qualsiasi conseguenza dannosa a persone o cose che terzi dovessero subire a causa del servizio prestato.

Tutti gli adempimenti previsti a carico dell'Appaltatore devono intendersi a carico anche del subappaltatore, ove presente, con riferimento alla quota di servizio subappaltata.

8.2 Sicurezza

L'Appaltatore si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti nel presente Capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa di cui al d.lgs. 81/2008.

L'Appaltatore deve aver predisposto prima dell'inizio dei servizi, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto all'art. 17 del d.lgs. 81/2008.

L'Appaltatore prende visione ed accetta, con la presentazione dell'offerta, lo schema di documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I) predisposto dal committente ai sensi del d.lgs. 81/2008, (All. 5) al presente capitolato e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività, anche per far fronte ad esigenze operative non previsti nel prospetto di avviamento di cui all'All. 1.

L'Appaltatore si impegna, ai fini dell'aggiudicazione, a rendere le dichiarazioni necessarie alla individuazione dei rischi interferenziali e a sottoscrivere il documento unico della valutazione dei rischi interferenziali derivanti dall'attività appaltata all'interno dei porti ricadenti nella circoscrizione della AdSP MAM.

Articolo 9 SCIOPERI

Le prestazioni di cui al presente appalto costituiscono servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 146/1990. L'Appaltatore deve assicurare, pertanto, la continuità dei servizi e fornire informazioni alla Stazione appaltante con i preavvisi indicati nella citata legge 146.

Articolo 10 SORVEGLIANZA SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO (D.E.C.)

L'esecuzione del contratto avente ad oggetto le prestazioni indicate nel presente Capitolato è diretta dal Responsabile del Procedimento e dal personale incaricato dell'AdSP MAM.

Al fine di vigilare sulla corretta esecuzione del servizio, l'Autorità di Sistema Portuale nominerà uno o più Direttori dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C).

L'AdSP MAM ha la facoltà di richiedere la sostituzione di uno o più addetti al servizio qualora ciò si renda necessario o semplicemente opportuno per il regolare svolgimento dello stesso. Alla richiesta di sostituzione, l'impresa non può opporre un rifiuto ma può chiedere l'esplicitazione riservata delle motivazioni che hanno portato l'AdSP MAM a formulare tale richiesta.

Stante la necessità di garantire le migliori condizioni operative, la individuazione dei Responsabili Operativi dovrà essere preventivamente concordata con il D.E.C..

L'Appaltatore, nell'espletamento del servizio oggetto del contratto, sotto la sua esclusiva responsabilità, sarà tenuta ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel capitolato e nel successivo contratto definitivo.

Al fine di consentire ai DEC di effettuare una sorveglianza immediata ed accurata sull'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà inviare al DEC, entro le ore 20:00 del giorno

antecedente a quello di riferimento, il c.d. documento di "avviamento" contenente l'elenco nominale del personale in servizio per il giorno successivo in ciascuna postazione dal quale risultino:

- personale utilizzato ed ore di lavoro;
- mezzi ed attrezzature impiegati;
- eventuali mancate prestazioni per assenza del personale, guasto mezzi, etc.; tali mancate prestazioni saranno detratte dalla rata bimestrale ovvero riprogrammate, previa intesa con il Servizio dell'AP preposto al controllo.

Viene stabilito che non saranno contabilizzati servizi eseguiti arbitrariamente dall'Appaltatore ovvero che risultassero non corrispondenti alle prescrizioni riportate nel presente Capitolato.

Potranno essere contabilizzate tutte quelle ulteriori prestazioni che saranno richieste e disposte dall'Autorità di Sistema Portuale e opportunamente documentate dagli appositi rapportini giornalieri di lavoro.

Articolo 11

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il R.U.P., a seguito del perfezionamento del contratto, dà avvio all'esecuzione del servizio, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il RUP, congiuntamente al Direttore di Esecuzione del Contratto, e in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale contenente:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti in cui l'Appaltatore svolgerà il Servizio;
- b) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività;
- c) la consegna in comodato d'uso dei locali e delle strutture indicate all'art.6.

Il verbale di avvio dell'esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal RUP, dai DEC e dal Rappresentante dell'Appaltatore o di suo delegato.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto all'art. 107 del Codice tenuto conto della natura del servizio.

Articolo 12

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA DELL' APPALTO – RECESSO - CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appalto in oggetto si intende affidato "a misura", pertanto le ore complessive dei servizi riportate nelle tabelle allegate potranno variare, in aumento o in diminuzione, a seconda delle reali esigenze funzionali dei diversi porti. La Stazione appaltante, anche per il tramite del D.E.C. o del proprio Supervisore Operativo, potrà, quindi, in relazione alle mutate esigenze connesse con la presenza di navi all'ormeggio ovvero al sopravvenire di nuove esigenze, rimodulare in tempo reale le modalità di espletamento del servizio, disponendone, ove necessario, anche la temporanea sospensione ovvero la riduzione in relazione alla effettiva presenza di navi all'ormeggio. Peraltro, ove se ne ravvisi la necessità, la Stazione appaltante – anche tramite il D.E.C. o il proprio Supervisore Operativo - potrà disporre altresì il temporaneo rafforzamento di altre postazioni o l'attivazione temporanea di postazioni in relazione all'approdo di navi.

L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Amministrazione aggiudicatrice e che questa gli abbia ordinato.

Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell'Amministrazione recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata con preavviso di 30 gg. trenta giorni). A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'artt. 20 e 22 del presente Capitolato.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma primo, lettera d); ne consegue che l'appaltatore non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti. In caso di violazione del

disposto di cui al comma precedente, L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti pubblici, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito, ex art. 1382 c.c..

Articolo 13

CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13 del d.lgs. 50/2016 è disciplinata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Si rinvia a quanto previsto e disposto in proposito dallo Schema di Contratto, che fa parte integrante degli atti di gara.

Articolo 14

RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore risponde di qualunque danno, infortunio o incidente che dovessero occorrere all'Appaltatore stesso od ai suoi dipendenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato o per qualsiasi altra causa, manlevando la Stazione Appaltante di qualsivoglia responsabilità connessa a tali eventi dannosi.

L'Appaltatore risponde, altresì, di qualunque danno a persone o a cose durante in esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato. L'Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato e dei danni causati dai suoi dipendenti.

Qualora si verificassero danni agli immobili, mobili o materiali di proprietà dell'Amministrazione o di terzi, a seguito di omissioni o per responsabilità dell'Appaltatore, la stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere al predetto il risarcimento dei danni compresi quelli prodotti da terzi.

Per i danni a beni e/o pertinenze demaniali l'Appaltatore deve provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate. In difetto vi provvede l'Autorità di Sistema Portuale, addebitandole l'importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.

E' fatta responsabilità all'Appaltatore di segnalare all'Autorità di Sistema Portuale circostanze e fatti che possano obiettivamente impedire il regolare adempimento dei servizi o denunciare qualsiasi irregolarità dovuta al comportamento di terzi.

Per far fronte a qualsivoglia interruzione ingiustificata del servizio, l'Autorità di Sistema Portuale potrà sostituirsi all'Appaltatore, provvedendo d'ufficio, in tutto o in parte, all'esecuzione del servizio a spese dell'Appaltatore, mediante gestione diretta o affidata a terzi o avvalendosi, se lo ritiene necessario, del personale, materiale ed attrezzature dell'Appaltatore stesso fin tanto che questi non abbia dato sufficienti garanzie per la regolare ripresa o continuazione del servizio. Inoltre l'Autorità di Sistema Portuale avrà la facoltà addebitare all'Appaltatore una penale per ogni giorno o frazione di interruzione del servizio nella misura prevista al successivo art.21.

Articolo 15

CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

Ferma restando la presentazione, unitamente all'offerta per l'appalto in oggetto, della Cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, e come disciplinata dal Disciplinare di gara a cui si rimanda, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, l'Appaltatore è obbligato a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria nelle forme e nei modi previsti dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto nonché del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia, inoltre, si intende comprensiva del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei

lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero appalto secondo le condizioni e nella misura prevista all'art. 103 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 d.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore l'integrazione della cauzione ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La predetta garanzia dovrà essere prestata o da istituto di credito o da primaria compagnia assicurativa o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/98.

Le predette garanzie devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia definitiva deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c..

Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico all'appaltatore.

La garanzia fideiussoria dovrà essere redatta conformemente alla normativa vigente ed a quanto disposto dall'art. 103 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e dal D.M. Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004 secondo lo schema tipo 1.2. L'Appaltatore dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento detta polizza, in originale, almeno 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto.

La mancata costituzione della polizza determina la revoca dell'affidamento.

Riduzioni delle garanzie

L'importo delle garanzie di cui agli articoli precedenti è ridotto nelle misure previste dall'art. 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 qualora gli operatori economici siano in possesso delle certificazioni ivi dettagliate che si richiamano integralmente. Per fruire delle predette riduzioni l'operatore economico segnala in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi descritti dalle norme vigenti.

Si applica il comma 3 dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

Copertura assicurativa R.C. – R.C.T.

L'Appaltatore deve aver stipulato idonea polizza assicurativa R.C, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con riferimento ai servizi in questione, con massimale per sinistro non inferiore a Euro 2.000.000,00 senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione di franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell'onere della franchigia a carico dell'Istituto) e con validità non inferiore alla durata del contratto.

Detta polizza deve contenere l'indicazione di copertura espressamente per il contratto in oggetto e l'indicazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale quale unico beneficiario della polizza stessa.

Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico all'Appaltatore.

Si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara, dalla documentazione di gara e dallo schema di contratto.

Articolo 16

LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

I servizi prestati dall'Appaltatore saranno compensati con corrispettivi omnicomprensivi per ora di servizio prestata, pari alla tariffa oraria di servizio, calcolata applicando all'importo a base d'asta il ribasso offerto in sede di gara.

Il contratto sarà stipulato a misura e la contabilizzazione del servizio sarà effettuata moltiplicando la tariffa oraria di servizio per le ore di servizio effettivamente erogate nel mese di riferimento.

L'Appaltatore avrà diritto a contabilizzazioni e pagamenti con cadenza bimestrale.

La tariffa oraria di servizio deve intendersi comprensiva di attrezzature, mezzi d'opera e quant'altro necessario per la corretta esecuzione del servizio.

Tale tariffa sarà applicata anche alle prestazioni derivanti dall'affidamento di nuovi servizi non compresi nell'appalto iniziale.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare all'AdSP MAM una rendicontazione mensile delle prestazioni svolte (programmate e non) su supporto informatico. Tale rendiconto, anche al fine di agevolare i processi amministrativi e di controllo, dovrà essere accompagnato da ogni necessaria documentazione che l'AdSP MAM dovesse richiedere, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione della rendicontazione, la Stazione Appaltante provvederà ad attestare la regolare esecuzione del servizio, autorizzando l'Appaltatore all'emissione della fattura secondo la cadenza stabilita, ovvero a richiedere documentazione aggiuntiva, modificazioni e/o integrazioni del rendiconto; in quest'ultimo caso il termine di 10 (dieci) giorni deve intendersi interrotto.

Il pagamento è subordinato all'accertamento, da parte dei DEC:

- ✓ del regolare espletamento del servizio;
- ✓ della verifica della regolarità retributiva e contributiva del personale dell'Appaltatore di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore emetterà le fatture, alle quali dovranno essere allegate le attestazioni di regolare esecuzione, su cui dovranno essere indicati:

- estremi del contratto/affidamento;
- descrizione del servizio fatturato (distinto per mese e per porto);
- importo dell'IVA (se dovuta);
- condizioni di pagamento contrattuali relative a detta fatturazione;
- CIG (ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, l'assenza del CIG comporterà l'impossibilità di procedere al pagamento della fattura).

Nel caso Associazioni Temporanee di Imprese, si intende per Appaltatore l'impresa mandataria. In caso di Associazioni Temporanee di Imprese, la fatturazione, a richiesta dell'Appaltatore, potrà essere divisa in parti, ferma restando l'unicità degli allegati al rendiconto.

I pagamenti degli importi dovuti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

L'AdSP MAM potrà sempre procedere ad accertamenti diretti presso gli istituti assicurativi.

Trova applicazione l'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza retributiva e/o contributiva nei confronti dei dipendenti impiegati nei servizi oggetto del presente C.S.A. dall'Appaltatore o dal subappaltatore autorizzato.

La Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 alla verifica inadempimenti presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, ogni qual volta il pagamento da effettuare nei confronti dell'Appaltatore risulti essere superiore ai € 5.000,00, importo così modificato dalla L. 205/2017.

Eventuali penali verranno applicate operando una trattenuta dell'importo corrispondente sulla prima fattura utile ovvero mediante incameramento di quota parte della garanzia prestata dall'Appaltatore, così come previsto dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, a copertura degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritto a far data dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Ragioneria, ad oggetto "Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii..

Le fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti".

Articolo 17

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010

Il presente appalto rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pertanto l'inadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 13 agosto 2010 n. 136, comporta la nullità assoluta del contratto, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della richiamata Legge.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia") e ss.mm.ii..

L'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate adoperare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.

Articolo 18

STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Concluse le operazioni di gara, si procederà d'ufficio a verificare che il concorrente aggiudicatario del servizio sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto. Sarà, inoltre, verificata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 32 del citato d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipula del contratto di appalto di servizi, anch'esso per atto pubblico che potrà essere, tuttavia, stipulato dall'Ufficiale Rogante dell'AdSP MAM con spese a carico dell'Appaltatore.

Considerata l'assoluta necessità che il servizio non venga interrotto, è prevista la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla consegna dello stesso in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del relativo contratto.

L'impresa che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il relativo contratto entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte dell'Ufficio Gare e Contratti. Qualora l'Appaltatore non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, l'Amministrazione oltre ad incamerare la cauzione provvisoria, provvederà a revocare l'aggiudicazione ed a scorrere la graduatoria. Qualora sia intervenuta una consegna urgente del servizio, saranno compensate le eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

All'atto della stipula del contratto di appalto, l'Impresa affidataria notificherà alla Stazione Appaltante il nominativo del proprio rappresentante al quale saranno notificate tutte le comunicazioni concernenti l'appalto di cui trattasi. Eventuali variazioni dovranno essere immediatamente comunicate alla stazione Appaltante.

Articolo 19

SUBAPPALTO

In conformità di quanto previsto dall'art. 105 del Codice, aggiornato alla L. 238 del 2021, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del servizio viabilità è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 20

CAUSE DI DECADENZA, RISOLUZIONE E/O RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di efficacia ai sensi di quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

La Stazione appaltante può, altresì, recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito all'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 22 (clausola risolutiva espressa) del presente C.S.A, alla cui disciplina si fa integrale rinvio, dandone comunicazione all'appaltatore mediante formale comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

Articolo 21

PENALITÀ

Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia correttamente o nei tempi previsti alle obbligazioni contrattuali, pregiudicando, in tal modo, il buon andamento del servizio, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza preventiva messa in mora e ciò senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun risarcimento, fatto salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal DEC della Stazione Appaltante, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore dell'Amministrazione.

Per ogni mancata prestazione o anche solo ritardo o negligenza saranno applicate le seguenti penali, da trattarsi senza altre formalità sulle somme dovute all'appaltatore per prestazioni eseguite, in esito al contraddittorio instaurato con l'Appaltatore a seguito dell'irregolarità riscontrata ad opera del DEC.

Il procedimento amministrativo relativo sarà avviato con lettera raccomandata o PEC e sarà assegnato all'aggiudicatario un termine non inferiore a 15 giorni per le memorie difensive e controdeduzioni:

- a) Euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni ritardata fornitura e/o sostituzione delle attrezzature previste dal capitolato a carico dell'Appaltatore, rispetto alle indicazioni del DEC;
- b) Euro 1.000,00 (euro mille/00) per la ritardata fornitura/sostituzione di personale richiesto dalla Stazione Appaltante;
- e) Euro 2.000,00 (euro duemila/00) per tutte le violazioni del capitolato diverse da quelle elencate precedentemente e che potranno essere segnalate dal DEC o dal RUP.

La ripetuta applicazione delle penali di cui al presente articolo potrà determinare un comportamento negligente valutabile da parte del RUP ai fini della risoluzione del contratto di appalto.

Articolo 22

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni:

- 1) nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo bimestrale;
- 2) in caso di frode da parte dell'Appaltatore;
- 3) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- 4) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- 5) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 6) violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- 7) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

- 8) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore non autorizzata dalla Stazione Appaltante;
- 9) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- 10) violazione del dovere buona fede da parte dell'Appaltatore per comportamenti non espressamente tipizzati che possano, tuttavia, comportare un danno grave, anche solo di immagine per l'Amministrazione; tali fattispecie saranno valutate ad esclusivo ed insindacabile giudizio del RUP.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

Il presente appalto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

Si richiama espressamente l'art. 108 del Codice dei Contratti per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del Codice.

Articolo 23

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa all'intervento di cui al presente contratto, quale sia la sua natura tecnica, amministrativa, giuridica, che non si sia potuta risolvere ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e che comunque non si sia potuta definire in via amministrativa, sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Bari, con espressa esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 24

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) e ss.mm.ii. in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR", si precisa che:

- 1) Le finalità di trattamento dei dati personali sono:
 - a) in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - b) in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo svolgimento degli obblighi contrattuali;

Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti con riguardo alle differenti finalità;
- 2) la base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gara di appalto (ex d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e regolamenti di attuazione) e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma di legge a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
- 3) il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza; esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al trattamento dei dati personali che, all'occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione;
- 4) le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l'anagrafica, il codice fiscale e la partita i.v.a., i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all'art. 9 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività. In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici. Il trattamento consiste nell'accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge;
- 5) per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara, inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; Il trattamento riferito alla comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati.
- 6) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- 7) i dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di gara e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l'integrità e la disponibilità nel tempo in caso d'uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura;
- 8) il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione alla presente gara di appalto, ha il diritto di rivolgersi all'Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM), per ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l'accesso ai dati personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in riferimento a:
 - a. le finalità del trattamento;
 - b. le categorie di dati personali trattati;

- c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l'indicazione delle relative garanzie adeguate che legittimano tale comunicazione di dati);
- d. il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Inoltre, ove applicabili, l'interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in particolare:

- la rettifica dei dati, ossia l'aggiornamento o la modifica degli stessi;
- la cancellazione dei dati;
- la limitazione del trattamento;
- la portabilità dei dati
- l'accesso ai dati personali

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.adspmam.it o all'indirizzo di recapito indicato al successivo punto 10);

- 9) L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione contrattuale. L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto legislativo n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

10)

- Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è il Presidente dei AdSP MAM: Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi – PEC: protocollo@pec.adspmam.it;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il Dott. Carlo Addabbo – PEC: dpo@pec.adspmam.it; protocollo@pec.adspmam.it;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è indicato nel bando di gara.
- L'indirizzo e i contatti telefonici della S.A. sono i seguenti: Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale P.le Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, e-mail protocollo@adspmam.it - Pec protocollo@pec.adspmam.it. Tel. +39 080 5788511.

Articolo 25

NORMATIVA APPLICABILE E DISPOSIZIONI DI RINVIO

L'Appaltatore si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente Capitolato di appalto.

L'Autorità di Sistema Portuale notificherà all'Appaltatore tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto il Disciplinare di gara, il presente Capitolato d'Appalto e l'Offerta dell'Appaltatore. Fanno inoltre parte del contratto di appalto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Autorità di Sistema Portuale, anche eventuali prescrizioni e/o documenti integrativi ritenuti rilevanti ed essenziali dall'Autorità di Sistema Portuale.

L'Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto di appalto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti, che del contratto di appalto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

Nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, l'Appaltatore è obbligato al rispetto della seguente normativa:

- il d.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021;
- la legge n. 84/1994 di "Riordino della legislazione in materia portuale così come modificata dal d.lgs 169/2016 e ss.mm.ii. e aggiornata alla L. n. 118 del 05.08.2022;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di sistema Portuale MAM;

- Per il trattamento dei dati personali: Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Consiglio e del Parlamento Europeo del 27 Aprile 2016 e Decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018;
- D.lgs. 175 del 19 agosto 2016, modificato dal d.lgs. 100 del 16 giugno 2017;
- Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923;
- Codice Civile.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si farà riferimento alla legislazione italiana e comunitaria vigente in materia.